

**CAMERA ARBITRALE NAZIONALE
E INTERNAZIONALE DI MILANO**

**AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO
DI MILANO MONZA BRIANZA LODI**

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

1. Presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi è istituita, ai sensi dell'art. 32 n. 4 del T.U. 20 settembre 1934 e dell'art.2, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n.580, come modificata dal D.Lgs. n. 23 del 2010, e dell'art. 65 e ss. del DPR 02/11/2005 n. 254, l'Azienda speciale denominata "CAMERA ARBITRALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE DI MILANO" (in seguito Camera Arbitrale), organismo camerale operante, per quanto applicabili, secondo le norme del diritto privato, per il raggiungimento delle finalità di cui al seguente art. 2, in piena coerenza con l'istituzione camerale, ai cui indirizzi strategici si uniforma.
2. La sede legale dell'Azienda speciale e la sede amministrativa sono presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi.
3. L'emblema dell'Azienda è allegato al presente Statuto.

Art. 2 - Oggetto e finalità

1. La Camera Arbitrale, dotata di autonomia di gestione, nei limiti indicati negli articoli seguenti, ha per oggetto, nell'interesse dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dei servizi e dei consumatori, lo sviluppo e la diffusione di strumenti di regolazione del mercato e di risoluzione alternativa delle controversie, anche attraverso forme di autodisciplina.
2. La Camera Arbitrale svolge le seguenti funzioni:
 - a) organizzazione di servizi di arbitrato, conciliazione, mediazione, perizia contrattuale e arbitraggio riguardo a rapporti economici sia nazionali che internazionali;
 - b) organizzazione di altri servizi volti alla prevenzione e alla risoluzione delle controversie mediante forme alternative di giustizia, anche settoriali;
 - c) diffusione dei servizi di cui ai punti a) e b), anche mediante attività di documentazione, elaborazione dati e studio;
 - d) organizzazione e promozione di convegni, commissioni di studio, ricerche, corsi di formazione per i possibili utilizzatori degli strumenti di cui ai punti a) e b) e azioni comuni con altre istituzioni, anche specializzate, italiane e straniere, ovvero con associazioni economiche, imprenditoriali e professionali, o con altri organismi pubblici e privati, nazionali e internazionali, comunque interessati alla diffusione delle procedure di cui ai punti a) e b);
 - e) organizzazione di ogni altro servizio utile al raggiungimento degli scopi istituzionali.
3. La Camera Arbitrale riconosce il valore della cultura della formazione ed attua politiche formative volte all'arricchimento del sistema socio-economico di specifiche professionalità.

4. Nel perseguimento dei propri scopi, la Camera Arbitrale assicura la corretta ed economica gestione delle risorse, imparzialità e buon andamento dell'attività, nel rispetto dei principi fondamentali attinenti il soddisfacimento dell'interesse pubblico. Essa opera con criteri di efficienza, efficacia e trasparenza, prestando particolare attenzione alla razionalizzazione dell'azione secondo le linee programmatiche di indirizzo generale stabilite dal Consiglio camerale. Essa fornisce i servizi nella logica delle interazioni espresse dalla realtà del sistema delle imprese e di quello camerale, ispirandosi costantemente al principio di sussidiarietà, anche attiva.
5. L'Azienda organizza i suoi uffici e articola i suoi assetti organizzativi sulla base delle direttive emanate dagli organi della Camera di Commercio in forza dei suoi poteri di indirizzo e di coordinamento.
6. La Camera Arbitrale svolge attività di interesse pubblico e non persegue fini di lucro.
7. Essa svolge attività anche al di fuori del proprio ambito territoriale, purché la sua azione abbia comunque ritorni anche a favore del sistema delle imprese del predetto ambito territoriale.

Art. 3 - Pari opportunità

1. Nella composizione degli organi dell'Azienda speciale è garantita la presenza di entrambi i generi nel rispetto della normativa vigente.
2. Per la composizione del Collegio dei Revisori dei conti, di cui al successivo Art. 12, l'Azienda speciale promuove la presenza di entrambi i generi, richiedendo ai soggetti nominanti l'indicazione di componenti di entrambi i generi, al fine di assicurare il rispetto delle pari opportunità del Collegio nella sua composizione effettiva.

Art. 4 - Regolamenti e procedure

1. I servizi di arbitrato, conciliazione, mediazione, perizia contrattuale e arbitraggio sono disciplinati da appositi regolamenti e procedure, deliberati dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale.

Art. 5 - Organi

1. Gli Organi dell'Azienda sono:
 - a) il Presidente
 - b) il Consiglio d'Amministrazione
 - c) il Consiglio Arbitrale
 - d) il Collegio dei Revisori dei conti

Art. 6 - Presidente

1. Al fine di favorire il massimo coordinamento con le politiche della Camera, Presidente dell'Azienda è di diritto il Presidente della Camera di Commercio o un suo delegato.
2. Il Presidente:
 - a) ha la rappresentanza legale dell'Azienda nei confronti dei terzi e nei giudizi attivi e passivi e rilascia la procura ai difensori;
 - b) convoca e presiede il Consiglio d'Amministrazione;
 - c) adotta, sotto la sua responsabilità, nei casi di necessità e di urgenza, i provvedimenti del Consiglio d'Amministrazione *eccetto quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1*

del successivo Art. 9, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio stesso nella prima seduta utile.

3. Il Presidente che sia delegato dal Presidente della Camera di Commercio si raccorda, ogni volta che sia ritenuto opportuno, con quest'ultimo, partecipando altresì ai momenti di coordinamento istituzionali con il predetto Presidente della Camera e con gli organi collegiali della stessa.
4. Il Presidente può conferire procure speciali, per determinati atti o categorie di atti.
5. Il Presidente riferisce periodicamente alla Giunta della Camera di Commercio sull'andamento della gestione.

Art. 7 - Vice Presidente

1. Il Vice Presidente è individuato dal Presidente della Camera di Commercio tra i consiglieri.
2. Il Vice Presidente svolge funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente. Non è ammessa la delega permanente delle funzioni da parte del Presidente.

Art. 8 - Composizione del Consiglio d'Amministrazione e suo funzionamento

1. Il Consiglio d'Amministrazione, nominato dalla Giunta camerale, è così composto:
 - a) il Presidente;
 - b) un componente del Consiglio camerale;
 - c) tre esperti nei settori interessati.
2. Alle riunioni del Consiglio possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente e il Segretario Generale della Camera di Commercio, qualora gli stessi non siano, rispettivamente, il Presidente e il Segretario Generale dell'Azienda. Le funzioni di segreteria sono assicurate dal Segretario Generale dell'Azienda.
3. Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica tre anni. Esso decade contestualmente al termine del mandato del Consiglio della Camera di Commercio, nonché nel caso di scioglimento del Consiglio Camerale, rimanendo in carica sino alla nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione, secondo la normativa vigente. Nel periodo di proroga adotta solo gli atti di ordinaria amministrazione.
4. L'assenza ingiustificata dei componenti, per più di tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, costituisce motivo per la sostituzione degli stessi. I nuovi Consiglieri, nominati in sostituzione di quelli che, per qualsiasi motivo, cessassero dalla carica durante il triennio, decadono alla scadenza del mandato dell'intero Consiglio.
5. In caso di decadenza o revoca, per giustificato motivo ivi inclusa l'applicazione del comma 4 che precede, di uno o più componenti del Consiglio d'Amministrazione, la Giunta camerale provvede, col medesimo provvedimento, alla sostituzione degli stessi.
6. Qualora si determinasse l'impossibilità di un regolare funzionamento del Consiglio d'Amministrazione, esso potrà essere sciolto con provvedimento della Giunta della Camera di Commercio. Con la stessa deliberazione, la Giunta camerale provvederà alla nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione.
7. I componenti del Consiglio d'Amministrazione non possono essere nominati arbitri, conciliatori, mediatori, periti ed arbitratori nei procedimenti instaurati dinanzi alla Camera Arbitrale.

Art. 9 - Attribuzioni del Consiglio d'Amministrazione

1. Il Consiglio d'Amministrazione:
 - a) predisporre i piani di sviluppo dell'Azienda, adotta i provvedimenti necessari per la loro realizzazione in conformità agli indirizzi stabiliti dagli organi della Camera di

Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e fissa i parametri di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione aziendale;

- b) delibera il preventivo economico, l'eventuale aggiornamento del preventivo ed il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione del Consiglio camerale, quali allegati al bilancio preventivo annuale, all'aggiornamento del preventivo e al bilancio d'esercizio della Camera di Commercio;
- c) delibera in merito alle attività che eccedono il preventivo economico complessivo o che hanno carattere straordinario rispetto a quelle di cui all'art. 2 del presente Statuto;
- d) assume le deliberazioni che vincolano il bilancio oltre i 12 mesi, le quali dovranno essere approvate dalla Giunta camerale se aventi carattere straordinario o strategico. In particolare dovranno essere sottoposti alla Giunta camerale i provvedimenti in materia di: manutenzioni straordinarie sugli immobili, salvo quelle già incluse nel piano investimenti del preventivo dell'azienda approvato dal Consiglio Camerale quale allegato al bilancio camerale; progetti e incarichi di studio finanziati o commissionati da enti pubblici o privati sia italiani che stranieri. Nel caso in cui tali provvedimenti derivino da progetti/incarichi assegnati alla Camera, per i quali la Giunta camerale si è già espressa individuando l'Azienda speciale quale soggetto attuatore, non è necessario sottoporli all'approvazione della Giunta Camerale;
- e) delibera, su proposta del Segretario Generale, i regolamenti inerenti all'ordinamento degli uffici, ai criteri di assunzione, di carriera e di retribuzione del personale nei limiti previsti dalla pianta organica approvata dalla Giunta camerale; delibera, inoltre, eventuali regolamenti su altre attività o funzioni;
- f) delibera, su proposta del Segretario Generale, in ordine all'assunzione, al trattamento economico, alla carriera e alla cessazione del rapporto di lavoro dei dirigenti;
- g) delibera, con provvedimento da sottoporre all'approvazione della Giunta camerale, sulla pianta organica;
- h) stabilisce i limiti di spesa entro i quali il Segretario Generale dispone con proprio atto; al di sopra di tali limiti è competente lo stesso Consiglio;
- i) affida incarichi di consulenza, secondo normativa vigente, e stabilisce i relativi compensi; tale attività, nei limiti degli importi e dei criteri stabiliti dal Consiglio stesso, può essere delegata al Segretario Generale;
- l) stabilisce lo stanziamento complessivo per i premi di risultato e di produttività per il personale e attribuisce gli stessi ai dirigenti su proposta del Segretario Generale; assegna gli obiettivi e il premio al Segretario Generale;
- m) nomina i componenti del Consiglio Arbitrale;
- n) su proposta del Segretario Generale delibera l'avvio di procedure giudiziali e la resistenza in giudizio, nominando i relativi legali, e approva le transazioni sulle cause pendenti;
- o) può nominare, su proposta del Segretario Generale, un dirigente dell'Azienda o, in assenza, altro funzionario, anche della Camera, per lo svolgimento delle funzioni vicarie, in assenza del Segretario Generale;
- p) nomina il Segretario Generale dell'Azienda e ne fissa il compenso;
- q) nomina l'organismo di vigilanza ai sensi del D.Lvo 231/2001 e ss.mm;
- r) assume tutte le deliberazioni che comportano attività di valutazione politica.

2. Il Consiglio d'Amministrazione viene convocato dal Presidente per l'approvazione del preventivo economico e del suo eventuale aggiornamento, per l'approvazione del bilancio consuntivo e ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno; esso è convocato altresì ogni volta che almeno tre dei componenti lo richiedano per iscritto al Presidente, indicando i motivi della richiesta.

3. Gli inviti di convocazione sono trasmessi a ciascun consigliere almeno sette giorni prima della data in cui dovrà aver luogo la seduta; nei casi urgenti, il Consiglio può essere motivatamente convocato con solo due giorni lavorativi di preavviso.
4. Le riunioni sono valide quando sia ad esse presente la maggioranza dei Consiglieri in carica e possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, quali video o audioconferenza. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, per tali intendendosi anche i consiglieri collegati mediante mezzi di telecomunicazione. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 10 - Composizione del Consiglio Arbitrale

1. Il Consiglio Arbitrale è composto da un numero minimo di 7 ad un numero massimo di 11 componenti, sia italiani sia stranieri, nominati ogni tre anni dal Consiglio di Amministrazione della Camera Arbitrale, il quale elegge tra essi il Presidente ed il Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente o il componente più anziano svolgono tutti i poteri di quest'ultimo, compresi quelli di urgenza di cui al comma 4 del presente articolo.
2. I componenti del Consiglio Arbitrale devono essere persone di provata esperienza e professionalità nel campo delle procedure arbitrali e conciliative, ovvero esperti in materie giuridiche ed economiche o in altre discipline comunque connesse alle attività della Camera Arbitrale. Essi sono scelti nell'ambito delle seguenti categorie: avvocati, dottori commercialisti, notai, ragionieri ed altri professionisti operanti in settori attinenti ai servizi gestiti dalla Camera Arbitrale, iscritti ai rispettivi Albi professionali; magistrati ordinari, amministrativi ed avvocati dello Stato anche a riposo; docenti universitari, anche a riposo, in materie giuridiche, economiche o in altre materie relative ai servizi gestiti dalla Camera Arbitrale; legali d'impresa.
3. Le sedute e le modalità di deliberazione del Consiglio Arbitrale sono disciplinate dai regolamenti dei servizi della Camera Arbitrale. In ogni caso, deve essere consentita la partecipazione attiva di ciascun componente nella discussione e nella deliberazione.
4. Il Presidente - o, in caso di suo impedimento, il Vice Presidente o il componente più anziano - può assumere, in sostituzione del Consiglio stesso, decisioni urgenti relative alle funzioni di amministrazione dei procedimenti arbitrali. Tali decisioni verranno poi comunicate dal Presidente o dal componente che ha assunto le decisioni al Consiglio Arbitrale nella sua prima riunione successiva.
5. I componenti del Consiglio Arbitrale possono essere revocati e contestualmente sostituiti dal Consiglio d'Amministrazione quando siano assenti ingiustificati per tre sedute consecutive, ovvero quando si rendano responsabili di gravi inadempienze ai loro doveri.
6. I componenti del Consiglio Arbitrale non possono essere nominati arbitri, conciliatori, mediatori, periti o arbitratori nei procedimenti instaurati dinanzi alla Camera Arbitrale.
7. Il Segretario Generale della Camera Arbitrale può individuare un funzionario della Camera Arbitrale incaricato di svolgere le funzioni di segretario del Consiglio Arbitrale.
8. Ai componenti del Consiglio Arbitrale può essere attribuito, per la partecipazione alle riunioni, un gettone di presenza.

Art. 11 - Attribuzioni del Consiglio Arbitrale

Il Consiglio Arbitrale:

- a) nomina gli arbitri, i conciliatori, i mediatori ed i periti nei casi previsti dai regolamenti e procedure, o qualora sia investito da una apposita istanza di tale autorità;
- b) predispone le clausole compromissorie ed i compromessi arbitrali standard;

- c) propone al Consiglio d'Amministrazione i regolamenti e le procedure di cui all'art. 4 e le loro eventuali modifiche, fissando altresì le regole deontologiche per gli arbitri, conciliatori, mediatori, periti ed arbitratori;
- d) esprime pareri sulle proposte di convenzione in materia arbitrale;
- e) esprime pareri sulle modifiche statutarie inerenti la propria competenza;
- f) può predisporre, sentito il parere del Consiglio d'Amministrazione e della Segreteria della Camera Arbitrale, elenchi di arbitri, conciliatori, mediatori, periti ed arbitratori;
- g) svolge i compiti assegnatigli dai regolamenti e procedure di cui all'art. 4;
- h) delibera su ogni altra questione o attività sottopostagli dagli altri organi della Camera Arbitrale.

Art. 12 - Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti e dura in carica per un periodo pari a quello del Consiglio d'Amministrazione. Il Presidente del Collegio e un membro supplente sono nominati dal Ministero dello Sviluppo Economico, un membro effettivo è nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e un membro effettivo e uno supplente sono nominati dalla Regione.
2. Il Collegio opera secondo le disposizioni di cui all'art. 73 del DPR 2/11/2005, n. 254.
3. Ai componenti del Collegio dei Revisori è attribuito un compenso, stabilito dal Consiglio camerale, secondo le disposizioni vigenti.
4. Ad essi fanno carico gli obblighi previsti dalle disposizioni di legge in materia.
5. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti non possono essere nominati arbitri, conciliatori, mediatori, periti o arbitratori nei procedimenti instaurati dinanzi alla Camera Arbitrale.

Art. 13 - Segretario Generale della Camera Arbitrale

1. Il Segretario Generale della Camera Arbitrale è scelto tra persone dotate di specifica e comprovata professionalità.
2. Il Segretario Generale della Camera Arbitrale è capo degli uffici e del personale.
3. Egli è responsabile dell'esecuzione delle decisioni del Consiglio d'Amministrazione e del buon andamento di ogni iniziativa programmata ed è investito di tutti i poteri necessari all'ordinaria gestione dell'Azienda. Egli svolge, anche per mezzo di deleghe ai dirigenti della Camera Arbitrale, l'attività di ordine specificamente amministrativo non elencata tra i compiti del Consiglio d'Amministrazione, ancorché non espressamente previsti nel presente articolo.
4. Il Segretario Generale della Camera Arbitrale ha la rappresentanza dell'Azienda di fronte ai terzi ed in giudizio nei limiti dei poteri a lui spettanti in base al presente articolo dello statuto o conferiti dal Consiglio di Amministrazione ed, in tali limiti, può a sua volta conferire procure speciali, per determinati atti o categorie di atti.
5. Assegna i premi di risultato e di produttività al personale previa fissazione dei relativi criteri e nei limiti dell'importo complessivo stabilito dal Consiglio d'Amministrazione. Propone l'attribuzione dei premi di risultato ai dirigenti della Camera Arbitrale.
6. A seguito dell'approvazione del regolamento riguardante il personale, il Segretario Generale della Camera Arbitrale adotta i provvedimenti concernenti le assunzioni, lo stato giuridico, il trattamento economico, la carriera e la cessazione del rapporto di lavoro del personale a tempo indeterminato. Adotta i provvedimenti relativi al personale a tempo determinato, nei casi previsti dalle norme.

7. Il Segretario Generale della Camera Arbitrale, diverso dal Segretario Generale, si raccorda sistematicamente con quest'ultimo, al fine di garantire una continua osmosi istituzionale-strategica. Partecipa altresì al tavolo di coordinamento istituito dal Segretario Generale della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, insieme ai Direttori delle altre Aziende speciali; egli ispira altresì la sua azione alle esigenze di complementarietà con le altre attività del sistema camerale milanese.

Art. 14 – Personale

1. Il personale addetto ai servizi dell'Azienda è assunto a norma dei contratti collettivi del personale delle aziende private del terziario, della distribuzione e dei servizi, nonché del regolamento interno, nel rispetto dei vincoli in materia di personale previsti dalla vigente normativa per la Camera di Commercio, la quale in ogni caso deve asseverare e autorizzare gli atti di assunzione di personale a qualsiasi titolo. Gli eventuali accordi integrativi sono deliberati dal Consiglio d'Amministrazione nei limiti degli stanziamenti del bilancio dell'Azienda.
2. Il contingente organico e le successive variazioni sono operanti dopo l'approvazione della Giunta camerale.
3. In conformità all'art. 2, co. 5, della L. n. 580/1993, in base al quale le camere di commercio assegnano alle proprie aziende speciali le risorse necessarie al perseguimento delle finalità ad esse attribuite, l'Azienda, per particolari compiti connessi al proprio funzionamento, può avvalersi delle prestazioni del personale del ruolo camerale e/o di altre Aziende speciali della medesima Camera di Commercio. In tal caso, al personale camerale e/o delle Aziende speciali possono essere erogati, a carico dell'Azienda, compensi in relazione alle prestazioni rese al di fuori dei normali obblighi di servizio. Resta inteso che tali prestazioni, aggiuntive rispetto all'attività svolta dal dipendente in favore della Camera di Commercio, risultano comunque inestricabilmente connesse alle finalità istituzionali dell'Ente, non potendosi dunque configurare alla stregua di "incarichi extra-istituzionali".
4. L'affidamento al personale del ruolo camerale di specifiche mansioni connesse al funzionamento dell'Azienda, sulla scorta della disposizione che precede, è disposto dal Segretario Generale dell'Azienda, d'intesa con la Segreteria Generale della Camera di Commercio.
5. Per l'espletamento dei compiti connessi alle necessità di collegamento e di integrazione di alcune funzioni comuni tra le diverse Aziende del Sistema camerale, unità di personale dell'Azienda speciale possono essere impiegate, anche a tempo parziale, presso la Camera di commercio stessa o presso altre Aziende speciali della stessa.

Art. 15 - Obbligo di riservatezza

1. Gli organi della Camera Arbitrale ed il personale dipendente sono tenuti a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente lo svolgimento delle procedure.
2. I componenti degli organi della Camera Arbitrale che violino tale obbligo sono revocati e contestualmente sostituiti.

Art. 16 - Bilancio e contratti

1. La predisposizione del preventivo economico, la gestione del bilancio di esercizio, nonché la gestione dei contratti sono disciplinati dagli artt. 66 e successivi del DPR 2/11/2005, n. 254.

2. Il servizio di cassa è affidato all'Istituto Cassiere della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

Art. 17 - Entrate

1. Le entrate dell'Azienda sono costituite da:
 - a) proventi derivanti dalla prestazione di servizi;
 - b) contributi annuali stanziati dalla Camera di Commercio, nell'ambito del preventivo economico, in relazione alla missione istituzionale dell'Azienda;
 - c) contributi di altri Enti pubblici e privati, nonché dell'Unione Europea;
 - d) altre eventuali entrate.

Art. 18 - Scioglimento della Camera Arbitrale

1. La Camera Arbitrale può essere soppressa in qualsiasi tempo, con motivata deliberazione della Giunta camerale, la quale nomina un liquidatore.

Art. 19 - Modifiche dello Statuto

1. Il presente Statuto può essere modificato dalla Camera di Commercio con deliberazione della Giunta camerale.

Art. 20 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Statuto entra in vigore secondo le disposizioni vigenti relative alle deliberazioni della Giunta camerale.
2. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al titolo X del DPR 2/11/2005 n. 254.

Approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 201 del 20/04/98.

Modificato con deliberazioni della Giunta camerale n. 11 del 18/01/99, n. 202 del 16/07/02, n. 36 del 24/2/05, n. 222 dell'11/09/06, n. 259 del 17/09/07, n. 341 del 21/12/09, n. 232 del 13/09/10, n. 16 del 23/01/2012, n. 247 del 24/09/2012, n. 267 del 7 ottobre 2013 e con deliberazione della Giunta della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi n. 103 del 28/05/2018.

Allegato



CAMERA
ARBITRALE
DI MILANO